

Valutazione BES: guidare il processo valutativo in corso d'anno e agli esami di Stato



Angela Cantalupo e Giovanni Simoneschi
Staff Nazionale ANP
29 gennaio 2026



Indice

- Alunni e studenti con disabilità: valutazione, prove INVALSI ed Esami di Stato nel **I ciclo** di istruzione
 - Valutazione degli alunni con disabilità nella scuola primaria
 - Valutazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di I grado
 - Prove INVALSI
 - Esami di Stato
 - Alunni e studenti con DSA: valutazione, prove INVALSI ed esami di Stato
 - Alunni e studenti con altri disturbi specifici e con svantaggio socio-economico e culturale: valutazione, prove INVALSI ed Esami di Stato
- Studenti con disabilità: valutazione, prove INVALSI ed esami di maturità nel **II ciclo** di istruzione
 - Prove INVALSI
 - Alunni e studenti con DSA: valutazione, prove INVALSI ed Esami di maturità
 - Alunni e studenti con altri disturbi specifici e con svantaggio socio-economico e culturale: valutazione, prove INVALSI ed Esami di maturità
- Alunni e studenti stranieri: valutazione, prove INVALSI, ed Esami di Stato nel **I ciclo** di istruzione
- Alunni e studenti stranieri: valutazione, prove INVALSI, ed Esami di maturità nel **II ciclo** di istruzione

Gli alunni con Bisogni educativi speciali

- Alunni con disabilità
- Alunni con DSA
- "Altri BES": alunni con altri disturbi evolutivi (funzionamento cognitivo limite, con ADHD) e con svantaggio socio-culturale e linguistico
- Alunni stranieri

La valutazione degli alunni BES

- Obiettivi di apprendimento e raggiungimento di competenze definito a livello nazionale
- La flessibilità didattica
- Personalizzazione e individualizzazione
- La valutazione sulla base del PEI e del PDP
- Non una facilitazione ma un supporto alle funzioni esecutive nel PDP

Alunni e studenti con disabilità: valutazione, prove INVALSI ed Esami di Stato nel I ciclo di istruzione

Valutazione degli alunni con disabilità nella scuola
primaria

Scuola primaria

La valutazione degli alunni con disabilità nella scuola primaria, è regolata dal D.lgs. n. 62/2017, art. 11 e, più recentemente dalla O.M. n. 3/2025, art. 4, comma 1.

In sintesi:

- Valutazione sulla base del PEI
- Nessuna differenza fra percorso ordinario o differenziato. Non esistono prove equipollenti

Alunni e studenti con disabilità: valutazione, prove INVALSI ed Esami di Stato nel I ciclo di istruzione

Valutazione degli alunni con disabilità nella scuola
secondaria di I grado

Scuola secondaria di I grado

Nella scuola secondaria di I grado la valutazione degli alunni con disabilità è regolata dal D.Lgs. 62/2017 ed è interamente fondata sul PEI, che definisce obiettivi, criteri e voti.

La personalizzazione del percorso **non incide sul conseguimento del titolo di studio.**

Dal 2024/2025 anche il **comportamento è valutato in decimi**, sulla base di criteri coerenti con il PEI e tenendo conto dell'impatto della disabilità.

In sintesi:

- Valutazione sulla base del PEI
- Nessuna differenza tra percorso ordinario o differenziato
- Si devono individuare criteri per la valutazione del comportamento

Prove INVALSI

Il D.lgs. n. 62/2017, art. 11, comma 4 dispone lo svolgimento delle prove INVALSI per gli alunni con disabilità.

In sintesi:

- Gli alunni con disabilità partecipano alla prova
- E' consentito l'uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste nel PEI
- E' possibile adattare le prove. Nei casi di adattamento, le prove non sono conteggiate tra le prove valide svolte dalla classe
- E' possibile esonerare gli studenti con disabilità dallo svolgimento delle prove senza che ciò pregiudichi l'ammissione all'esame conclusivo di fine I ciclo.

Esami di Stato (D.Lgs. 62/2017 art. 11 cc. 5 e 6)

Gli alunni con disabilità sostengono l'Esame di Stato utilizzando **tutti gli ausili, sussidi e strumenti** già impiegati durante l'anno scolastico, **se coerenti con il PEI** (art. 11, c. 5).

Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie e **consentono il conseguimento del diploma** (art. 11, c. 6).

Il colloquio è sostenuto **sulla base del PEI** e può consistere:

- nella riproposizione di attività svolte durante l'anno;
- in attività pratiche documentate (foto, video);
- in modalità non verbali, nei casi di disabilità grave.

Esami di Stato (D.Lgs. 62/2017) art. 11 c. 8

E se l'alunno
non si presenta
all' Esame?

- Non consegue il diploma;
- Riceve un **attestato di credito formativo**.

Effetti dell'attestato

- L'alunno che ottiene l'attestato:
 - non potrà conseguire il diploma nel II ciclo;
 - non può ripetere la classe terza della secondaria di I grado;
 - assolve l'obbligo di istruzione nel II ciclo o nella formazione professionale.

Certificazione delle competenze

Per gli alunni con disabilità può essere accompagnato esclusivamente da una **nota esplicativa** che rapporti competenze, livelli e descrittori agli obiettivi del PEI.

Le annotazioni costituiscono **l'unica forma ammessa di personalizzazione** del modello

Alunni e studenti con DSA nel I ciclo: valutazione, prove INVALSI ed esami di Stato

DSA – valutazione nel I ciclo (D.Lgs. 62/2017, art. 11, cc. 9 e 10)

La valutazione degli alunni con DSA, compresa l'ammissione e la partecipazione all'Esame di Stato, è **coerente con il PDP** e consente allo studente di dimostrare il livello effettivo di apprendimento **mediante strumenti compensativi e misure dispensative** previsti dalla L. 170/2010.

Alunni e studenti con DSA nel I ciclo: valutazione, prove INVALSI ed esami di Stato

Le prove **INVALSI** sono obbligatorie!

Strumenti compensativi sì,
Misure dispensative no.

Eccezioni per inglese.

Misure aggiuntive se previste dal PDP.

N.B. I candidati privatisti svolgono le prove INVALSI presso la **scuola sede d'esame**

All'Esame di Stato, gli alunni con DSA utilizzano gli strumenti compensativi previsti nel PDP,

purché non costituiscano facilitazioni eccessive, individuati e verbalizzati dalla sottocommissione.

La valutazione privilegia i **contenuti rispetto alla forma**.

In caso di **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, è prevista **prova orale sostitutiva** con conseguimento del diploma.

In caso di **esonero** la Commissione predispone **prove differenziate con valore equivalente**.

Alunni e studenti con altri disturbi specifici e con svantaggio socioeconomico e culturale: valutazione, prove INVALSI ed Esami di Stato nel I ciclo

Con la **Direttiva MIUR 27 dicembre 2012**, l'area dello **svantaggio scolastico** è più ampia della sola presenza di deficit e comprende difficoltà sociali, culturali, linguistiche, comportamentali e disturbi evolutivi.

Alunni e studenti con altri disturbi specifici e con svantaggio socioeconomico e culturale: valutazione, prove INVALSI ed Esami di Stato nel I ciclo

Per le **prove INVALSI**:

- la partecipazione è **obbligatoria**;
- sono ammessi strumenti compensativi, tempi aggiuntivi e sintesi vocale **solo se previsti dal PDP**;
- le prove INVALSI costituiscono **requisito di ammissione** all'Esame di Stato del I ciclo.

Agli **Esami di Stato del I ciclo**, per gli “altri BES”:

- **non sono previste misure dispensative**;
- gli **strumenti compensativi** sono ammessi **solo in presenza di certificazione clinica** e se previsti nel PDP;
- non sono ammessi strumenti per BES individuati solo dal Consiglio di classe.

Per gli alunni con “altri BES” può essere predisposto un PDP, che definisce verifiche e criteri di valutazione ed è lo strumento principale di personalizzazione.

Per gli alunni con **ADHD**, la valutazione del comportamento **non deve considerare i comportamenti direttamente connessi al disturbo**.

La normativa **non disciplina in modo specifico** la valutazione dei BES non certificati e **in corso d'anno il PDP può essere mantenuto**, con utilizzo degli strumenti compensativi previsti.

Alunni e studenti stranieri: valutazione, prove INVALSI ed Esami di Stato nel I ciclo

Valutazione:

Gli alunni stranieri hanno diritto all'istruzione e sono valutati come gli studenti italiani, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno.

Il Collegio dei docenti può prevedere **adattamenti dei programmi** in relazione alle competenze linguistiche e disciplinari.

La valutazione deve avere **prevalente funzione formativa** e le scuole possono adottare **protocolli valutativi specifici**, soprattutto per gli alunni neoarrivati

Gli alunni stranieri rientrano nell'area degli altri BES, ma il PDP è solo eventuale e temporaneo, da utilizzare in casi eccezionali, soprattutto per neoarrivati non italofoni.

La scuola garantisce **criteri di valutazione trasparenti**, voti in decimi, certificazione delle competenze e **ammissione secondo le regole ordinarie**.

La valutazione tiene conto della **prestazione in lingua seconda (L2)**, adattando **strumenti e modalità**, non gli obiettivi, senza abbassare gli standard.

Alunni e studenti stranieri: valutazione, prove INVALSI ed Esami di Stato nel I ciclo

La partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'Esame di Stato.

Gli alunni stranieri partecipano alle stesse condizioni degli alunni italiani, senza misure dispensative né strumenti compensativi, salvo PDP come "altro BES".

Gli alunni neoarrivati da meno di un anno svolgono le prove, ma i risultati non incidono sulle statistiche.

Gli esiti sono restituiti separatamente da INVALSI.

Esami di Stato:

se la seconda lingua comunitaria è sostituita dal potenziamento dell'italiano L2, la prova scritta riguarda una sola lingua straniera.

In sede d'esame è valorizzato il **percorso di inserimento e di apprendimento**; in caso di gravi difficoltà comunicative è possibile il **supporto di mediatori linguistici** e la valorizzazione della **lingua e cultura d'origine**.

L'esame consente il **conseguimento del titolo di studio**

Studenti con disabilità: valutazione, prove INVALSI ed esami di maturità nel II ciclo di istruzione

Studenti con disabilità

Valutazione sulla base del PEI

- Nel II ciclo sono previsti **tre percorsi**: ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) e differenziato (senza diploma).
- La scelta del percorso spetta al **Consiglio di classe**, non al GLO.
- Il passaggio dal percorso differenziato a quello ordinario o equipollente avviene **su richiesta della famiglia** e può richiedere **prove integrative** (in caso di parere negativo del CdC assunto a maggioranza)
- Nel II ciclo **non è previsto esonero disciplinare**

Prove INVALSI

- Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate
- Il consiglio di classe può prevedere **adeguate misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti della prova attivabili sulla piattaforma** (tempo aggiuntivo e text to speech)
- Eventuali ulteriori misure compensative o dispensative richiedono da parte della scuola **la predisposizione e somministrazione autonoma della/e prova/e**
- In questo caso non è previsto il rilascio della certificazione

Esami di maturità nel II ciclo

Le Ordinanze Ministeriali dettagliano le modalità di svolgimento dell'Esame di Maturità

- Nessun esonero disciplinare
- Prove equipollenti possibili
- Diploma solo con percorsi ordinari o personalizzati

Esami di maturità nel II ciclo

Quando lo studente con disabilità ottiene l'attestato dei crediti formativi

- In caso di prove non equipollenti
- se non partecipano agli esami
- se non sostengono una o più prove.

Studenti con DSA nel II ciclo: valutazione, prove INVALSI ed esami di maturità

Prove INVALSI

La partecipazione alle prove INVALSI è **requisito di ammissione** all'Esame di maturità.

Strumenti da PDP ammessi

Esame di maturità

La commissione valuta sulla base del **PDP** e delle modalità didattiche e valutative adottate durante l'anno.

- Contenuti prevalenti
- Strumenti ammessi senza menzione nel diploma
- Per le **lingue straniere**, la dispensa dalla prova scritta comporta prova orale con diploma, mentre l'esonero dall'insegnamento comporta prova differenziata non equipollente e attestato di credito formativo

Studenti con altri disturbi specifici e con svantaggio socioeconomico e culturale: valutazione, prove INVALSI ed Esami di maturità nel II ciclo

Altri BES II ciclo: valutazione, INVALSI, Esame di maturità

Studenti con "altri BES"

- riferimento alle Ordinanze
- PDP trasmissibile alla Commissione se lo studente è stato formalmente individuato

- Le prove INVALSI sono requisito d'ammissione è possibile l'uso degli strumenti compensativi forniti da INVALSI
- Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte

Alunni e studenti stranieri: valutazione, prove INVALSI ed Esami di maturità nel II ciclo

Nel II ciclo restano invariate le regole di valutazione e di svolgimento delle prove INVALSI rispetto al I ciclo.

Sono ammessi all'Esame di maturità anche senza licenzia media

Per gli alunni stranieri individuati come **altri BES** può essere trasmesso il **PDP**, senza misure dispensative, ma con **strumenti compensativi già utilizzati o funzionali**.

Il superamento dell'esame comporta il **rilascio del diploma del II ciclo**.



Grazie!

consulenza@anp.it